

Il credito del lavoratore è pagato dal Fondo di garanzia al netto delle ritenute

Corte d'Appello di Firenze, Sez. lav., 18 ottobre 2016 - Pres. G. Bronzini - Rel. E. Tarquini.

Fallimento – Stato passivo – Riparto – Credito del lavoratore – Ritenute fiscali e previdenziali – Intervento del Fondo di Garanzia dell'I.N.P.S. – Erogazione a favore del lavoratore al netto delle ritenute

Mentre il credito del lavoratore deve essere ammesso al passivo al lordo delle ritenute, L'I.N.P.S., quale gestore del Fondo di previdenza, è tenuto a pagare al lavoratore l'importo decurtato di quelle stesse ritenute che il curatore stesso dovrebbe operare qualora in sede di riparto provvedesse a soddisfare il credito.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

S. C. e F. C., odierni appellati, sono stati dipendenti della società Ceramiche II Nodo s.r.l., restandone entrambi creditori (per quanto qui interessa) di quota parte del TFR, crediti definitivamente accertati in confronto della datrice di lavoro a mezzo di due distinti decreti ingiuntivi, richiesti ed ottenuti dai lavoratori e non opposti dalla società.

L'importo portato nei titoli de quibus era, pacificamente, di euro 9.995,38, oltre accessori, quantificato al netto delle ritenute di legge quanto alla posizione di C. e di euro 3.392,89, sempre oltre accessori e al netto delle ritenute quanto alla posizione di C.

Dichiarata fallita la datrice di lavoro, i due lavoratori si sono insinuati nel passivo fallimentare e nelle loro istanze di ammissione (documentate sub 4 dei rispettivi fascicoli del giudizio di primo grado) hanno espressamente precisato che i crediti che rivendicavano erano al netto delle ritenute e domandato che ciò fosse riportato anche nello stato passivo.

I crediti de quibus sono stati ammessi al passivo “come richiesto”, e più specificamente per gli importi come indicati al netto delle ritenute (cfr. docc. 5 dei fascicoli di primo grado degli odierni appellati, dai quali risulta inequivocamente la corrispondenza delle somme ammesse al passivo fallimentare con quelle rivendicate al netto delle ritenute nelle istanze di ammissione).

Della quantificazione dei crediti al netto delle ritenute non vi è tuttavia traccia nelle attestazioni, rese all'Istituto ex lege 297/1982 dal curatore del fallimento di Ceramiche II Nodo s.r.l. ed allegate alle domande degli

assicurate dirette ad ottenere le prestazioni del Fondo di garanzia (cfr. docc. 7 degli appellati e 1 dei fascicoli dell'INPS).

È infine pacifico che l'Istituto, gestore per legge del Fondo di Garanzia, all'atto del pagamento delle prestazioni dovute ex lege 297/1982 abbia operato come sostituto di imposta e detratto dal totale le ritenute destinate all'erario.

Gli assicurati, assumendo che i loro crediti, per essere già stati quantificati e ammessi al passivo fallimentare al netto di tali ritenute, non dovessero subire alcuna ulteriore detrazione, hanno agito davanti al Tribunale di Firenze per ottenere dall'INPS il pagamento della differenza tra gli importi loro liquidati ed il totale netto del TFR che sarebbe stato loro dovuto (somme pacificamente corrispondenti al quantum delle ritenute trattenute dall'INPS per destinarlo all'erario).

Il Tribunale ha accolto le domande attrici sulla base dei seguenti argomenti:

- a) L'INPS, sostituendosi per pacifica giurisprudenza nella posizione del datore di lavoro nell'adempimento dei crediti rientranti nella garanzia del Fondo, sarebbe obbligato in confronto dei lavoratori per l'intero loro dovuto dall'obbligato principale, come accertato definitivamente nello stato passivo del fallimento, le cui risultanze sole varrebbero ad individuare l'ammontare del debito anche dell'Istituto accollante. Così che, documentato essere avvenuta l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti de quibus nel loro importo netto, l'ente di previdenza non avrebbe potuto operare detrazioni su somme già qualificate come nette, salvo proporre opposizione allo stato passivo, in fatto invece mai proposta;
- b) inoltre la stessa normativa interna dell'Istituto (segnatamente il messaggio 2367 del 27.7.2004) imporrebbe la lordizza zinne ad opera del Fondo di garanzia delle somme da versarsi ai lavoratori quando siano rivendicate e riconosciute dovute in confronto del datore di lavoro come nette e si dia l'ipotesi di azione esecutiva individuale infruttuosa.

L'Istituto soccombente ha impugnato la decisione de qua davanti a questa Corte e ne ha chiesto l'integrale riforma (e quindi il rigetto delle domande attrici) affidando le sue ragioni agli argomenti che seguono:

1. sarebbe erroneo l'assunto del primo giudice secondo cui l'INPS sarebbe obbligato, in confronto dei lavoratori beneficiari delle prestazioni del Fondo di garanzia, in forza della stessa obbligazione retributiva gravante sul datore di lavoro e nella misura in cui la stessa sia stata accertata definitivamente in confronto di questi. Nella prospettazione della parte pubblica, in contrario, l'ente di previdenza sarebbe tenuto al versamento delle prestazioni del Fondo in forza di un obbligo diverso da quello del datore di lavoro, un obbligo che troverebbe titolo, non nel rapporto di lavoro, ma in una "forma sociale di assicurazione obbligatoria" (così l'appello INPS pag. 3), per quanto l'oggetto di tale obbligo sia conformato sull'originario obbligo retributivo del datore di lavoro.

2. L'INPS sarebbe tenuto ad operare come sostituto di imposta al momento del pagamento delle prestazioni (previdenziali) del Fondo, in

modo da assicurare il pubblico interesse al versamento delle imposte, che in caso contrario potrebbero non essere versate affatto, giacché la determinazione dei crediti dei lavoratori al netto delle ritenute in sede fallimentare non sarebbe in alcun modo indicativa dell'effettivo pagamento da parte del datore di lavoro ancora in bonis delle ritenute medesime.

3. Se, come preteso dalle parti private e ritenuto dal Tribunale, l'ente di previdenza fosse invece condannato a versare ai lavoratori l'intero importo per ciascuno ammesso al passivo fallimentare, gli sarebbe precluso di agire in surroga in confronto del fallimento per la differenza tra lordo e netto e quindi recuperare dalla procedura gli importi versati all'erario, in quanto non potrebbe surrogarsi che nei limiti del credito ammesso al passivo (in fatto determinato nella minor somma netta). Con la conseguenza che l'importo delle imposte resterebbe definitivamente (ed illegittimamente) a suo carico.

4. L'Istituto inoltre sarebbe trattato diversamente dalla curatela, tenuta ex lege ad operare come sostituto di imposta, 5. Verrebbe violato il principio generale dell'ottenibilità a domanda delle prestazioni previdenziali, in quanto l'INPS liquiderebbe somme maggiori rispetto a quelle (pari al netto del credito in confronto dell'obbligato principale) richieste dall'assicurato.

6. L'Istituto, infine, secondo la prospettazione dell'appellante e diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe avuto alcun onere di contestare la misura dei crediti dei lavoratori nelle forme dell'opposizione allo stato passivo, sia per essere un tale onere in astratto certamente inesigibile (in quanto implicherebbe l'obbligo dell'INPS di verificare migliaia di posizioni per accertare se i relativi crediti siano vantati dai lavoratori creditori al lordo o al netto delle ritenute), sia comunque per essere stati nella specie qualificati i crediti de quibus come lordi dal curatore nelle attestazioni ex lege 297/1982. Ma più radicalmente nessun interesse avrebbe avuto l'ente di previdenza ad agire in opposizione allo stato passivo, per essere comunque tenuto, secondo la sua difesa, ad operare le ritenute come sostituto di imposta su ogni credito dei lavoratori ammesso al passivo fallimentare e rientrante tra quelli per i quali opera la garanzia del Fondo. Una tale soluzione sarebbe stata affermata espressamente anche nel messaggio dell'ente richiamato nella sentenza di primo grado in relazione alle fattispecie (come quella qui di interesse) di intervento del Fondo in esito ad una procedura concorsuale.

Gli appellati si sono costituiti per chiedere il rigetto dell'appello.

Così ricostruiti i fatti di causa (quali emergono inequivocamente dalle allegazioni incontestate delle parti e dai documenti di causa) e le rispettive ragioni dei litiganti, deve in primo luogo rilevarsi come le questioni sottoposte all'esame di questa Corte non le impongano di prendere posizione in ordine al titolo (retributivo o previdenziale) dell'obbligo gravante sull'Istituto in quanto gestore per legge del Fondo di garanzia (obbligo che peraltro la più recente giurisprudenza ricostruisce

effettivamente come previdenziale, cfr. da ultimo ma ex plurimis Cass. civ. Sez. I, 05-05-2016, n. 9017).

È certo infatti (e in tal senso è anche la difesa dell'INPS) che quanto al suo contenuto un tale obbligo è comunque affermato dalla legge come coincidente con quello originariamente gravante sul datore di lavoro obbligato principale (cfr. ancora Cass. civ. Sez. I, 05-05-2016, n. 9017, già citata, nella quale risulta ribadita la debenza da parte dell'Istituto non solo degli interessi, ma anche della rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c).

Un tale principio (che, si ripete, non è in discussione quale che sia il titolo di responsabilità dell'Istituto) deve essere non di meno armonizzato con l'espressa previsione dell'art. 2 della L. 297/1982 che, nei casi (come quello di specie) in cui l'insolvenza del datore di lavoro obbligato principale abbia determinato l'apertura di una procedura concorsuale, rimette a detta procedura la determinazione del quantum anche della prestazione dovuta dall'Istituto gestore del Fondo di Garanzia, collegando indissolubilmente l'oggetto dell'obbligo dell'INPS ai crediti dei lavoratori nella misura ammessa al passivo fallimentare.

Si tratta di una soluzione ermeneutica imposta dal tenore letterale del comma 2 dell'art. 2 della L. 297/1982, laddove prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L. Fall, art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di garanzia all'uopo istituito presso INPS, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori.

Da tale disposizione la giurisprudenza di legittimità condivisibilmente desume che "l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti (cfr. Cass. n. 9231/10), tale ammissione l'istituto non può mettere in discussione, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato (cfr. Cass. n. 7604/03)" (così testualmente Cass 24231/2014).

Ora, quanto ai crediti ammessi al passivo fallimentare l'art. 23 del D.P.R. 600/1973 nel testo vigente, in punto di ritenute sui redditi da lavoro dipendente, indica anche il curatore fallimentare tra i soggetti, che nel caso corrispondano "somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico" sono tenuti a "operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".

È certo quindi l'obbligo del curatore di operare come sostituto di imposta su tutte le somme corrisposte dalla procedura ai lavoratori creditori del fallito, così che, all'evidenza, l'importo effettivamente dovuto dalla massa a detti creditori corrisponderà al totale dell'ammesso detratto le ritenute,

che il curatore è appunto tenuto a destinare all'erario ove soddisfatti effettivamente i crediti de quibus.

Si tratta di un dato che non può essere pretermesso nella soluzione della questione di causa, giacché si è detto come l'Istituto sia obbligato al pagamento delle prestazioni del Fondo in confronto dei lavoratori immediatamente in forza dell'esecutività dello stato passivo, ma anche nei limiti da esso segnati.

Ne consegue, ad avviso della Corte, che l'ente di previdenza non potrà essere tenuto a pagare altro che l'importo dell'ammesso, importo tuttavia che è ex lege determinato al lordo delle ritenute, che il curatore sarebbe obbligato a versare in caso di pagamento ed il cui ammontare non è quindi destinato al lavoratore. Con l'ulteriore conseguenza che, ove sia l'INPS ad effettuare il pagamento a mezzo del Fondo di garanzia, l'Istituto accollante dovrà versare al lavoratore creditore l'importo del credito effettivo di questi (cioè del suo credito come ammesso), versandogli il netto e destinando all'erario l'importo delle ritenute.

Una tale soluzione, che secondo il collegio segue di necessità alla struttura degli obblighi del Fondo come costruiti dalla L. 297/1992 per il caso di insolvenza dell'obbligato principale esitata in una procedura concorsuale, consente altresì di assicurare il pagamento delle imposte secondo il regime proprio dei redditi da lavoro dipendente, e senza che, almeno in linea di principio, si pongano problemi di duplicazione dei pagamenti eseguiti in favore dell'erario poiché la quantificazione del credito del lavoratore al netto non implica affatto che le ritenute siano state versate dal datore di lavoro in bonis.

Deve quindi concludersi che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, l'INPS fosse tenuto ad effettuare la ritenuta sulle somme da esso ente corrisposte agli odierni appellati, per essere dovuta l'ammissione dei crediti al passivo fallimentare al lordo delle ritenute (in ragione dell'obbligo del curatore di detrarre all'atto del pagamento) ed in ogni caso in ragione della necessaria corrispondenza tra crediti ammessi al passivo e prestazioni liquidate dal fondo.

Né l'Istituto era tenuto a contestare l'ammissione dei crediti de quibus per importi netti. Al contrario, come correttamente affermato dall'INPS nel citato messaggio 2367 del 27.7.2004, sarebbero stati i lavoratori a dover fare opposizione per richiedere la lordizzazione delle somme da loro rivendicate e comunque a richiedere l'ammissione al passivo per la differenza. La sentenza impugnata deve essere pertanto integralmente riformata e respinte le domande degli odierni appellati in confronto dell'INPS.

È il caso di dare atto che nel dispositivo, per mero errore materiale, si è fatto cenno al rinvio, mentre il presente è pacificamente giudizio di appello.

L'assoluta novità delle questioni trattate (sulla quale non si rivengono precedenti) impone l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.